



Quali sono gli enti di “diretta emanazione” previsti negli “Accordi Stato – Regioni” legittimati a svolgere i corsi DL-RSPP?

Risulta a nostro avviso opportuno fare un po' di chiarezza su un concetto ampiamente utilizzato nell'ambito della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.lgs.81/08 e s. m. e i.: la “**diretta emanazione**”.

Nell'accordo Stato-Regioni specifico della formazione per DL-RSPP viene definito relativamente al punto n. 1 di tale accordo denominato "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO" che “i soggetti indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) che intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono solo possedere i requisiti previsti per l'accreditamento regionale” e non viene chiaramente esplicitato l'obbligo di accreditamento negli albi regionali indicati.

Il fatto che si parli solo di *requisiti* e non venga fatto espresso riferimento all'obbligo di “accreditamento regionale” ha creato non poche interpretazioni del dettato normativo tali per cui si poteva intendere che tali enti, anche in base ad autocertificazioni, provassero di avere tutte le prerogative imposte dalle Regioni ai fini di svolgere attività formative e non dovessero obbligatoriamente accreditarsi tout court.

Successivamente sono intervenute a far chiarezza sul punto le “**linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni - Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012**” che hanno definitivamente specificato che non basta il possesso dei soli *requisiti* di accreditamento regionali ma è necessario, in capo agli enti di formazione, per svolgere l'attività di formazione per DL-RSPP il vero e proprio accreditamento ai sensi dell'intesa del 20 marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009;

Anche il concetto di “diretta emanazione” in capo agli enti formativi **non può essere ricondotto ad una semplice convenzione** con l'Associazione Datoriale/OO.SS./Ente Bilaterale.

Lo dicono chiaramente sempre le linee applicative summenzionate:

“Inoltre, si ricorda che l'accordo ex articolo 34 precisa che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le “attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”. **Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di**





strutture esterne se non accreditate ai sensi dell'intesa del 20 marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. Inoltre, gli organismi paritetici non possono procedere ad alcun "accreditamento" della formazione svolta da altri soggetti, la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli accordi del 21 dicembre."

Pertanto, in base a tutto quanto sopra, per società di diretta emanazione si devono intendere quelle società di servizi con partecipazione diretta negli assetti societari da parte delle Associazioni datoriali/OO.SS. e/o degli Enti Bilaterali; trattasi in sintesi di società create dalla stessa Associazione/OO.SS./Ente Bilaterale, con partecipazione di capitali, per soddisfare specifiche esigenze o necessità dei propri associati.

È però necessario sottolineare che comunque gli Enti Bilaterali possono svolgere opportune convenzioni anche per molte altre attività oltre alla formazione come sancito dall'art.10 D.lgs.81-08 e. s. m. e i. che ti riporto:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, **anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.**”

Dott. Matteo Pariscenti



EBITEN
Ente Bilaterale Nazionale del Terziario
via Olivetti 17 - 26013 Crema (Cr)
Tel: 0373 476054 - Fax: 0373 254957
info@ebiten.it - www.ebiten.it

